



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 8 DEL 31/01/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO EX ART.2,3 E 4 DEL D.L.12.09.2014 N.132 CON LA SIG.RA ROBERTA LEONE

L'anno **2022** addì **31** del mese di **gennaio** alle ore **11:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

- 1 **Angelo MARASCO**
- 2 **Mariangela PRESTA**
- 3 **Teresa DONATEO**
- 4 **Gianluca ZURLO**
- 5 **Francesco TAURINO**

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente	Assente
Sì	
	Sì
	Sì
Sì	
Sì	

Partecipa alla seduta **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Teresa BAX**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO dott. Angelo Marasco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in atti, recante i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

- Di approvare la proposta medesima, avente l'oggetto suindicato ed entro trascritta;
- Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

PREMESSO CHE:

- La sig.ra Leone Roberta rappresentata dall'avv. Pompilio Faggiano di San Donaci, con nota del 22.11.2021 in atti al n.10729, azionava richiesta di transazione per il riconoscimento e risarcimento del danno subito, mentre il proprio veicolo, precedentemente regolarmente parcheggiato in via Pastrengo era stato investito dalla caduta di un albero di proprietà del Comune in quanto piantumato sull'area di recinzione della ex palestra della scuola elementare di via Cellino, riportando danni quantificati in € 1.300,00;
- l'Ente comunicava di aderire all'invito per la stipula di negoziazione assistita;

DATO ATTO CHE le parti, dopo ampia discussione, hanno concordato di addivenire ad una soluzione bonaria della questione, riconoscendo all'istante, a stralcio di ogni e qualsiasi pretesa, la liquidazione del 50% della richiesta e la compensazione delle spese legali, esclusivamente *pro bono pacis* e senza riconoscimento alcuno di responsabilità

RITENUTA la definizione conciliativa conveniente per l'Ente atteso che:

1. Con propria relazione il comando di polizia comunale ha attestato e confermato quanto denunciato;
2. l'eventuale e probabile soccombenza in giudizio espone l'Ente al rischio di un maggiore danno patrimoniale a carico del Bilancio;

VISTO l' allegato verbale sottoposto all'approvazione di questa Giunta comunale;

RITENUTA la proposta accoglibile addivenendo ad un accordo di corresponsione da parte del Comune in favore della sig.ra Leone Roberta di €. 700,00;

EVIDENZIATO CHE:

- il principio contabile n. 2 lett. f) adottato in data 12 marzo 2008, dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno costituito a norma dell'art. 154 del TUEL, prevede al punto 104 che *"gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate dall'art. 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo"*. Precisa, inoltre, il punto 104 che la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio e che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l'Ente *"definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ogni caso tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo"* Ne discende che l'amministrazione in tali casi si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le ordinarie procedure contabili di spesa previste dall'art. 191 del TUEL e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi
- le sezioni di controllo della Corte dei Conti che si sono occupate della questione hanno maturato l'orientamento, che può pertanto definirsi consolidato il principio secondo cui l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL *" è da considerarsi tassativa"* e non può estendersi alle transazioni, in

considerazione della *“natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio”* (v. ex multis sez. Toscana n. 30/2008; Puglia n. 106/2009; Piemonte n. 75/2012; Umbria n. 123/2015; Toscana deliberazione n. 132/2010 contenente la *“Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento in materia”*);

- È stato inoltre chiarito, delimitando così l'esatta portata dell'art. 239 del TUEL in ordine al parere dell'organo di revisione prescritto in materia di transazioni, che lo stesso è obbligatorio solo sugli accordi che investono profili di competenza del consiglio comunale, quali accordi che comportano variazioni di bilancio, assunzioni di impegni spesa pluriennali o che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permuta e non su tutte le fattispecie, anche alla luce del ruolo di collaborazione con il consiglio che l'organo di revisione riveste ai sensi del citato articolo 239 del TUEL (*Corte dei Conti sezione di controllo Piemonte – delibera n. 345/2013; Corte dei Conti sezione di controllo Liguria – parere 5/2014*);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del d.lgs. N. 267 del 18.08.2000;

PROPONE

1. **APPROVARE** l'allegato verbale di accordo a seguito di richiesta di transazione promossa dalla sig.ra Leone Roberta, rappresentata dall'avv. Pompilio Faggiano, con la corresponsione da parte del comune di San Donaci direttamente in favore della stessa della somma complessiva di € 700,00 a stralcio e saldo di ogni qualsiasi pretesa presente e futura;
2. **DARE MANDATO** al Responsabile del I Settore di provvedere:
 - all'assunzione del relativo impegno spesa sulla base e nei limiti degli accordi intervenuti;
 - alla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita;
 - alla liquidazione di quanto stabilito in accordo;
3. **DARE ATTO** che il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Maria Grazia Bilotta

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

IL SINDACO
F.to dott. Angelo Marasco

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Teresa BAX

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

- La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
 La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Teresa BAX

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 02/02/2022 al 17/02/2022 (Rep. n. 153), come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 02/02/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Teresa BAX

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Donaci, 02/02/22
